



Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188
press@bis.org
www.bis.org

Rif. n.: 1/2013

6 gennaio 2013

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza approva la versione modificata del requisito di liquidità per le banche

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS), organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si è riunito oggi per esaminare le modifiche al requisito minimo dell'indicatore di breve termine, o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Tali modifiche sono state approvate all'unanimità. L'accordo di oggi testimonia chiaramente la volontà di assicurare che le banche mantengano una dotazione di attività liquide tale da evitare che le banche centrali diventino "prestatori di prima istanza".

Il GHOS ha altresì avallato il nuovo [Statuto del Comitato di Basilea](#) e discusso del programma di lavoro a medio termine del Comitato.

Il GHOS ha confermato il ruolo dell'LCR quale componente essenziale delle riforme di Basilea 3. Rispetto alla formulazione originaria dell'LCR del 2010 il GHOS ha approvato una serie di modifiche comprendente quattro elementi: una definizione rivista di attività liquide di elevata qualità (high quality liquid assets, HQLA) e di deflussi di cassa netti; una tabella di marcia per l'introduzione graduale del requisito; la conferma della possibilità di utilizzare lo stock di attività liquide nei periodi di stress, incluso durante la fase di transizione; infine un accordo affinché il Comitato di Basilea prosegua l'analisi dell'interazione tra l'LCR e le operazioni effettuate con le banche centrali.

Una descrizione sintetica della versione concordata dell'LCR è presentata nell'[allegato 1](#). Le modifiche apportate alla definizione dell'LCR, elaborate e approvate dal Comitato di Basilea nell'arco degli ultimi due anni, includono l'ampliamento della gamma di attività considerate HQLA, nonché l'aggiustamento di alcuni tassi ipotizzati di afflusso e di deflusso volto a rispecchiare meglio le condizioni effettivamente sperimentate in periodi di tensione. Tali modifiche sono descritte nell'[allegato 2](#). Il testo completo nella sua nuova versione sarà pubblicato lunedì 7 gennaio.

Il GHOS ha stabilito che l'LCR sia soggetto a un periodo di transizione in linea con quello previsto per i requisiti di Basilea 3 in materia di adeguatezza patrimoniale. Nello specifico, l'LCR sarà introdotto come previsto il 1° gennaio 2015, ma nella



misura del 60% del requisito minimo, per poi essere innalzato di 10 punti percentuali l'anno e raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019. Questo approccio graduale intende assicurare che l'LCR possa essere introdotto senza arrecare turbative all'ordinato processo di rafforzamento dei sistemi bancari o al finanziamento corrente dell'attività economica.

Il GHOS ha convenuto che nei periodi di tensione sia del tutto appropriato che le banche attingano allo stock di HQLA, il quale scenderebbe in tal caso al disotto del minimo. Competerà alle autorità di vigilanza bancaria fornire linee guida sulle relative possibilità di utilizzo a seconda delle circostanze.

Nella riunione di oggi il GHOS ha inoltre sottolineato che, dal momento che i depositi presso le banche centrali costituiscono la forma di liquidità più affidabile, e talvolta la sola disponibile, l'interazione tra l'LCR e le operazioni con le banche centrali riveste un'importanza cruciale. Il Comitato continuerà pertanto a esaminare tale aspetto nel corso di quest'anno.

I membri del GHOS hanno inoltre caldeggiato l'approfondimento dell'analisi in altri due ambiti. In primo luogo, il Comitato proseguirà nell'elaborazione di requisiti di informativa sui profili di liquidità e di provvista delle banche. In secondo luogo, il Comitato continuerà a esaminare l'utilità degli indicatori della liquidità basati sul mercato per integrare le misure esistenti basate su classi di attività e rating creditizi.

Il GHOS ha esaminato e approvato il programma di lavoro a medio termine del Comitato. Ora che è stato raggiunto un accordo sull'LCR, il Comitato intende procedere all'esame del Net Stable Funding Ratio, una componente essenziale del nuovo schema, che estende la portata dell'accordo internazionale alla struttura delle passività bancarie. Tale esame costituirà una delle priorità del Comitato per i prossimi due anni.

Nei prossimi anni il Comitato di Basilea si occuperà inoltre di: completare l'attuale riassetto del quadro di regolamentazione; continuare a rafforzare il programma di verifiche inter pares avviato nel 2012 per monitorare l'attuazione delle riforme nelle singole giurisdizioni; analizzare l'impatto delle riforme regolamentari recentemente attuate e proposte, e la relativa risposta del settore. Nel 2012 il Comitato ha preso in considerazione la comparabilità delle ponderazioni interne per il rischio basate su modelli, nonché la questione del giusto equilibrio fra semplicità, comparabilità e sensibilità al rischio del quadro regolamentare. Il GHOS ha esortato a proseguire questi lavori in via prioritaria nel 2013 e altresì assecondato l'intenzione del Comitato di promuovere un'efficace vigilanza macro e microprudenziale.

Il GHOS ha parimenti approvato il nuovo Statuto del Comitato di Basilea. Esso definisce gli obiettivi e le modalità operative fondamentali del Comitato, e si propone di migliorare la conoscenza delle attività e dei processi decisionali del Comitato stesso.

Infine, il GHOS ha ribadito l'importanza di un'attuazione piena, tempestiva e uniforme dei requisiti di Basilea 3.

Mervyn King, Presidente del GHOS e Governatore della Bank of England, ha dichiarato: "Il Liquidity Coverage Ratio è una componente fondamentale dello schema Basilea 3. L'accordo raggiunto oggi rappresenta un risultato assai significativo. Per la prima volta nella storia della regolamentazione esiste un requisito minimo davvero globale per la liquidità delle banche. Va sottolineato che la definizione di una tempistica graduale per l'introduzione dell'LCR e la conferma che lo stock di attività liquide potrà essere utilizzato dalle banche nelle fasi di



tensione garantiscono che il nuovo requisito di liquidità non ostacolerà in alcun modo la capacità del sistema bancario mondiale di finanziare la ripresa”.

Stefan Ingves, Presidente del Comitato di Basilea e Governatore della Sveriges Riksbank, ha rilevato che “le modifiche apportate intendono assicurare che l’LCR costituisca un solido requisito minimo per la liquidità delle banche, un requisito che riflette le condizioni effettivamente sperimentate in periodi di tensione. Il completamento dei lavori in questo ambito permette al Comitato di Basilea di dedicarsi ora al perfezionamento dell’altra componente del nuovo standard globale di liquidità, ossia il Net Stable Funding Ratio, che resta soggetto a un periodo di osservazione prima dell’introduzione prevista per il 2018”.



Allegato 1

Descrizione sommaria dell'LCR

Al fine di promuovere la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità di una banca, il Comitato di Basilea ha elaborato l'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Esso mira ad assicurare che una banca disponga di uno stock adeguato di attività liquide di elevata qualità (high quality liquid assets, HQLA) non vincolate, composto da contanti o attività che possano essere convertite in contanti nei mercati privati con una perdita di valore modesta o nulla, per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità.

L'LCR consta di due elementi:

- a) il valore dello stock di HQLA;
- b) il totale dei deflussi di cassa netti.

Esso è espresso come:

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>Stock di HQLA</p><hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/><p>Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><p>≥ 100%</p></div></div>
--

Attività liquide di elevata qualità

Il numeratore dell'LCR è costituito dallo stock di HQLA. In base al requisito, le banche devono detenere HQLA *non vincolate* in quantità tale da coprire il totale dei deflussi di cassa netti per un periodo di 30 giorni nello scenario di stress prescritto. Per essere classificate come HQLA, le attività devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, in gran parte dei casi, essere stanziabili presso una banca centrale. Alcuni tipi di attività fra le HQLA sono soggetti a una gamma di scarti di garanzia.

Le HQLA comprendono attività di primo livello e di secondo livello. Le attività di primo livello consistono generalmente di contanti, riserve detenute presso la banca centrale e alcuni titoli negoziabili garantiti da, ad esempio, soggetti sovrani e banche centrali. Esse si caratterizzano tipicamente per la qualità e la liquidità più elevate, e possono essere utilizzate illimitatamente dalle banche per soddisfare l'LCR. Le attività di secondo livello si suddividono in attività di secondo livello A e attività di secondo livello B. Le attività di secondo livello A comprendono, ad esempio, alcuni titoli pubblici, covered bond e titoli di debito societari. Le attività di secondo livello B comprendono obbligazioni societarie con rating inferiore, titoli garantiti da mutui residenziali e azioni che soddisfano determinate condizioni. Le attività di secondo livello non possono superare complessivamente il 40% dello stock di HQLA di una banca. Le attività di secondo livello B non possono superare il 15% dello stock totale di HQLA di una banca.



Totale dei deflussi di cassa netti

Il denominatore dell'LCR è costituito dal totale dei deflussi di cassa netti, definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato. Il totale dei *deflussi* di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo. Il totale degli *afflussi* di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano. Il totale degli afflussi di cassa è soggetto a un massimale aggregato del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi, in modo da assicurare in ogni momento un livello minimo di HQLA.

Liquidity Coverage Ratio

Il requisito prevede che, in assenza di tensioni finanziarie, il valore del rapporto non sia inferiore al 100%¹ (vale a dire che lo stock di HQLA sia quantomeno pari al totale dei deflussi di cassa netti). Le banche devono soddisfare questo requisito nel continuo e detenere uno stock di HQLA non vincolate come difesa contro l'eventualità di tensioni per la liquidità. Nei periodi di tensione finanziaria, tuttavia, le banche possono attingere allo stock di HQLA, portandolo quindi al disotto del 100%.

¹ La soglia del 100% costituisce il requisito minimo in assenza di tensioni finanziarie e una volta terminato il periodo di transizione. I riferimenti al valore del 100% potranno essere modificati per qualunque disposizione transitoria vigente in un determinato momento.



Allegato 2

Serie completa delle modifiche apportate alla formulazione originaria del Liquidity Coverage Ratio del dicembre 2010

Attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Ampliamento della definizione di HQLA includendo le attività di secondo livello B, con scarti di garanzia e massimali più elevati

- Obbligazioni societarie con rating da A+ a BBB–, con uno scarto di garanzia del **50%**
- Determinati titoli azionari non vincolati, con uno scarto di garanzia del **50%**
- Determinati titoli garantiti da mutui residenziali con rating pari o superiore ad AA, con uno scarto di garanzia del **25%**

Aggregato delle attività di secondo livello B soggetto a un massimale del **15%** del totale delle HQLA dopo l'applicazione degli scarti di garanzia

Requisito di rating per le attività di secondo livello

- Uso delle scale di rating locali e inclusione delle commercial paper idonee

Fruibilità del pool di liquidità

- Inserimento di disposizioni indicanti l'aspettativa che le banche attingano al pool di HQLA nei periodi di tensione

Requisiti operativi

- Affinamento e precisazione dei requisiti operativi per le HQLA

Funzionamento del massimale sulle HQLA di secondo livello

- Revisione e miglioramento del funzionamento del massimale sulle attività di secondo livello

Trattamenti alternativi per le attività liquide (ALA)

- Elaborazione di trattamenti alternativi e inserimento di una quarta opzione per le banche operanti nel rispetto della Sharia

Riserve detenute presso le banche centrali

- Precisazione delle disposizioni al fine di confermare che le autorità di vigilanza nazionali sono libere di includere o escludere dalle HQLA, secondo quanto ritengano opportuno, le riserve obbligatorie detenute presso le banche centrali (nonché i depositi overnight e determinati depositi a scadenza)



Afflussi e deflussi

Depositi assicurati

- Riduzione dal **5 al 3%** del fattore di deflusso per determinate tipologie di depositi al dettaglio assicurati
- Riduzione dal **40 al 20%** del fattore di deflusso per i depositi non operativi integralmente assicurati collocati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico (ESP)

Depositi delle società non finanziarie

- Riduzione dal **75 al 40%** del fattore di deflusso per i depositi “non operativi” collocati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP

Linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie

- Precisazione della definizione di linee di liquidità e riduzione dal **100 al 30%** del fattore di deflusso per la quota inutilizzata delle linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP

Linee di liquidità e di credito irrevocabili non finanziate fra società finanziarie

- Distinzione tra linee di liquidità e di credito fra banche e fra società finanziarie, e riduzione dal **100 al 40%** del fattore di deflusso per le linee di liquidità e di credito fra banche

Strumenti derivati

- Inclusione nell'LCR, con tasso di deflusso del **100%**, di altri rischi collegati ai derivati (relativi alla sostituzione delle garanzie reali e alle garanzie in eccesso che la banca è contrattualmente tenuta a restituire/fornire alla controparte su richiesta di quest'ultima)
- Introduzione di un metodo standardizzato per il rischio di liquidità relativo alle variazioni nel valore di mercato delle posizioni in derivati
- Ipotesi di un deflusso netto dello **0%** per i derivati (e gli impegni) contrattualmente garantiti da HQLA

Credito al commercio

- Inserimento di disposizioni indicanti l'aspettativa che si applichi un tasso di deflusso basso (**0-5%**)

Equivalenza delle operazioni con la banca centrale

- Riduzione dal **25 allo 0%** del tasso di deflusso sulle operazioni di finanziamento garantito prossime a scadenza con le banche centrali

Client servicing brokerage

- Precisazione del trattamento delle operazioni relative al client servicing brokerage (che conducono generalmente a un **aumento dei deflussi netti**)
-



Altre modifiche

Chiarimenti relativi al testo delle disposizioni

- Vari chiarimenti sul testo delle disposizioni al fine di promuovere un'applicazione coerente e ridurre le opportunità di arbitraggio (ad esempio relativamente ai depositi operativi della clientela all'ingrosso, ai flussi finanziari collegati alle operazioni in derivati e ai prestiti a scadenza indeterminata). Inserimento delle risposte alle domande frequenti pubblicate in precedenza

Introduzione graduale dell'LCR concordata a livello internazionale

- Il valore minimo dell'LCR nel 2015 sarà del **60%** e aumenterà di **10 punti percentuali l'anno** per raggiungere il 100% nel 2019
-